

# STATUTO

DELLA

**Ven. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù**

**In San Ginesio**

Redatto dal Segretario  
Cozzoni Levidio

Sotto il Priorato  
Petrelli Giovanni

Aggiornato dal Consiglio nella seduta del  
25 Ottobre 2009 delibera N° 123 e  
definitivamente approvato nella adunanza  
Assembleare del 8 Novembre 2009 delibera 50



# CAPITOLO 1

## Origine Scopo e mezzi della Confraternita

### Art. 1

La Confraternita del Sacro Cuore di Gesù trae origini dalla volontà dei Cittadini di San Ginesio nel lontano 1819, quando teneva missione in San Ginesio il Canonico Gaspere Del Bufalo, che a ricordo di tale missione propose l'erezione di una Confraternita sulla base della conoscenza della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù detta del Saccone, che creatasi nell'anno 1729, nella chiesa di San Teodoro martire, presso Campo Vaccino in Roma, posta sotto la protezione del Sacro Cuore di Gesù, di San Raniero e di Santa Giacinta Marescotti, aveva assunto le grazie del Pontefice Clemente dodicesimo. Senza non poche difficoltà l'Arcivescovo di Camerino Nicola dei Conti Mattei, annuiva con Decreto del 23 Giugno 1819 all'erezione di detta Confraternita presso l'altare della SS.ma Concezione della chiesa parrocchiale di San Francesco. Nell'anno 1820 il Sodalizio diede incarico a Don Pietro Paolo Frattini per ottenere il Diploma di aggregazione alla Confraternita di San Teodoro in Roma, il primo Novembre ottiene tale diploma di aggregazione a condizione che fossero praticate le disposizioni dettate dalla bolla di Papa Clemente dodicesimo emanata il giorno 7 Dicembre 1604.

Sollecitamente l'Arcivescovo ingiungeva all'erezione della Confraternita, le condizioni dettate da detta bolla, condizioni che imponevano la revisione delle costituzioni, in quanto quelle della chiesa di Roma non potevano essere adottate dalle chiese fuori di Roma.

Venuta a conoscenza di tali disposizioni il giorno 8 Settembre 1822 la Confraternita si riunì in Assemblea per proporre discussioni di tali affari, all'Arcivescovo di Camerino che in quei giorni veniva in visita a San Ginesio, ma per volontà dello stesso, non si ha traccia di alcuna sistemazione di tali affari.

Era in quei giorni vacante in San Ginesio la chiesa dei SS. Tommaso e Barnaba, di proprietà del Romano Capitolo, per la soppressione della Confraternita dei Disciplinati il 20 Novembre 1823, la nuova Confraternita, anche per le non poche difficoltà incontrate per l'espletamento delle proprie funzioni nella chiesa parrocchiale di San Francesco, avanza richiesta di concessione, concessione perfezionata con istrumento atto notaio Giovanni Lorenzini, in virtù della sentenza Pontificia contro il Vescovo di Camerino del 13 Settembre 1361.

In data 30 Gennaio 1824 si stanziava così la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù nella chiesa dei SS. Tommaso e Barnaba togliendosi così dalla giurisdizione dell'Ordinario Camerte, per passare a quella del Romano Capitolo Vaticano.

Dopo maturo esame delle costituzioni, il Canonico Don Pietro Fornari, Priore, redasse tali Costituzioni; il Consiglio Segreto le approvava per suffragi segreti nella seduta del 19 Settembre 1889, mandava le stesse alla Congregazione Generale ove venivano approvate nell'adunanza generale del 22 Settembre 1889.

La Confraternita è soggetta alle disposizioni della legge 17/7/1890 n.6972, della legge 18/7/1904 n.390 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti e retta dal presente Statuto.

Le modifiche apportate all'originario statuto si riepilogano nella variazione apportata nella seduta della Congregazione Generale del 10 Settembre 1911, ratificato con Decreto Reale il 6 Ottobre 1912; alla modifica generale effettuata con il Priorato Di Giulio Adolfo, ad

opera del Confratello Angerilli Adriano, approvato dall'Assemblea Generale del 24 Maggio 1986; alla revisione di alcuni articolo con il Priorato Petrelli Giovanni approvata nella Seduta Assembleare del 7/12/97 n.12.

Con legge n.5 del 10/8/1972, la Regione Marche ne disponeva la soppressione e l'aggregazione al patrimonio comunale individuando la stessa Confraternita quale ex i.p.a.b. ma le rivendicazioni sostenute dalla stessa Confraternita, ad opera del Priore Di Giuli Adolfo riconducevano il tutto e ripristinata la primitiva giurisdizione del Capitolo Vaticano.

Mutate esigenze della nuova società, sempre più impegnata, sempre meno disponibile nel poter dedicare tempo alle attività della Confraternita come pure sempre meno numerosa, ma sempre più volenterosa nella pratica delle virtù Cristiane, impone una nuova radicale revisione.

#### Art. 2

La Confraternita del Sacro Cuore di Gesù regolamentata dal presente statuto in modifica a quello esistente enunciato all'Art. 1 è redatto e adottato ai sensi dell'Art. 17 comma 3 della legge 23/8/1988 n. 400, ed ha per fine il perseguire la pratica della beneficenza.

Essa si raggiunge

- a) col praticare e promuovere la Religione Cristiana;
- b) col suggerire l'esercizio delle cristiane virtù allontanando dalla società la bestemmia.
- c) col praticare opere di pietà;
- d) con opere di religione come il culto dei morti, curando il suffragio dei Confratelli e delle Consorelle defunti, con la celebrazione di una Santa Messa in suffragio, nei giorni successivi alla loro morte;  
nel pomeriggio della festività di ogni Santi tutti i confratelli e le consorelle, preceduti dalla Croce bianca si recheranno processionalmente al Cimitero Cittadino insieme al Cappellano, per suffragare pubblicamente le anime dei defunti;  
esercitando il pubblico culto della chiesa, con la celebrazione delle feste: Sacro Cuore di Gesù (mese di giugno), di Santa Giacinta Marescotti (30 Gennaio), di San Raniero (1 domenica di luglio) dei Santi Tommaso e Barnaba (3 e 11 Giugno) e di Santa Andrea da Avellino (10 Novembre);  
con la partecipazione secondo la tradizione le circostanze alle solenni processioni delle feste triennali in onore del SS. Crocefisso.
- e) col praticare tutte quelle attività ricreative, socio culturali nell'interesse della Confraternita a beneficio della collettività e pubblico sollievo.

#### Art. 3

La Confraternita non potrà partecipare in processione ne aderire a manifestazioni di qualunque genere, che esulino dai propri fini o dal proprio carattere.

#### Art. 4

La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2 lettere a)- b)- c) -d) con i seguenti mezzi:

- a) La Confraternita nulla possiede per suo statuto organico, ma è amministratrice dei legati, quali il complesso Monumentale dei Ss. Tommaso e Barnaba in San Ginesio Via Brugiano risultanti dall'istrumento di cessione fatta dal Capitolo Vaticano con atto 20/11/1823, rogito notaio Giovanni Lorenzini, ora distinto al

N.C.E.U del comune di San Ginesio, con la particella 1 - 376 sub e 376 sub 2 del foglio 43 partita 116, di n.15 loculi presso il Cimitero di Fiolce in uso perpetuo come da delibera Podestarile 27 del 28/2/1931 approvata dalla G.P.A. di Macerata nella seduta del 10/3/1931, dell'ex Edicola della Famiglia Bruti, presso il Cimitero Centrale di Fiolce del Comune di San Ginesio, per cessione volontaria di detta famiglia Bruti Ubaldo e Bruti Marino, nonché del relativo ampliamento per concessione del comune di San Ginesio, come da delibera del Consiglio Comunale n.35 del 6/6/2007 e di eventuali legati di benefattori;

- b) con le competenze della Confraternita derivanti da pratiche, provvedimenti e sovvenzioni disposte dai comuni, dalle provincie, dalle Comunità Montane e da leggi statali e regionali;
- c) con i contributi annui dei confratelli e delle consorelle;
- d) col retratto delle questue, delle oblazioni dei sostenitori e dalle attività ricreative, socio - culturali praticate all'interno della chiesa;
- e) con i rimborsi derivanti da concessioni, come dettato dalla lettera f) punto 1 Art.5 della legge 11/8/1991 n.266;
- f) con le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondo quanto disposto dalla lettera g) del succitato art. 5 della legge 11/8/1991.

## CAPITOLO 2

Diritti e Doveri dei Confratelli - Assemblea Generale dei Medesimi

### Art. 5

Possono essere ammessi a far parte della Confraternita, senza distinzione di età (da quando si è atti alla prima comunione), sesso e condizione sociale, tutti coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) appartenere alla religione cattolica, e professarne anche pubblicamente i precetti;
- b) essere di incensurata condotta e specchiata moralità e non aver riportato condanne infamanti.

Per essere iscritto alla Confraternita, occorre presentare domanda all'Amministrazione, munita della firma di due confratelli oblato presentatori. L'Amministrazione accetta o respinge la domanda e da comunicazione della sua decisione al postulante senza essere tenuta a motivarla, sarà sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea Generale nella prima utile seduta successiva.

Per i minori la domanda dovrà essere convalidata dall'esercente la patria potestà.

### Art. 6

Entro un mese farà la vestizione del sacco, provveduto a sue spese, provvederà a versare il proprio contributo per l'anno corrente (ad eccezione degli esonerati determinati dall'Assemblea Generale). Sarà in noviziato massimo per un anno e comunque sino al compimento del 14° anno di età.

### Art. 7

I Confratelli saranno distinti in 5 classi: novizi, soprannumerari, consorelle, oblato, sostenitori.

I Novizi sono quelli che vestito il sacco, devono dar prova di un anno, non hanno raggiunto il 18° anno di età e non hanno ancora ricevuto la consacrazione.

I Soprannumerari sono quelli che superato il periodo del noviziato sono in attesa di ricevere la Consacrazione, che può essere raggiunta dopo il periodo di prova e raggiunto il 14° anno di età.

Le Consorelle seguono la stessa prassi dei confratelli per essere ammesse, danno prova di un quadrimestre per vestire una pazienza e per essere nominata Capogruppo, non sono soggette a consacrazione.

Gli Oblati tutti i Soprannumerari, consacrati che superato il 18° anno di età godono appieno di tutti i diritti.

I Sostenitori tutti coloro propensi, sistematicamente e/o occasionalmente, ad elargire offerte, servizi e prestazioni gratuite ininterrottamente per almeno tre anni e tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno alla costruzione dell'edicola funeraria, mediante l'acquisto delle concessioni cimiteriali, senza altro legame con la Confraternita.

#### Art. 8

Gli appartenenti alla Confraternita hanno l'obbligo di:

- a) provvedere a proprie spese al vestiario per i confratelli un sacco di canavaccio con cappuccio in cui vi sarà una piccola figura di teschio, cingola di fune con corona di legno, sandali ai piedi per le Consorelle una pazienza di canavaccio, con al centro, cucita una piccola immagine del Sacro Cuore di Gesù, stampata in tela bianca;
- b) intervenire a tutte quelle manifestazioni indicate dall'Art.2 del presente statuto, oltre a tutte quelle regolarmente organizzate dall'Amministrazione della Confraternita;
- c) prestare la loro opera in seno alla Confraternita gratuitamente per ogni intervento che l'Amministrazione propone.

#### Art. 9

I Novizi possono intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale, ma non hanno voce ne attiva ne passiva, intervengono possibilmente a tutte le manifestazioni programmate dalla Confraternita ed alle processioni precedendo tutti gli altri Confratelli.

I Soprannumerari godono voce attiva e passiva purché non siano in punizione, possono fare proposte, intervenire alle votazioni dell'Assemblea, ma non possono essere eletti a far parte dell'Amministrazione della Confraternita.

Ogni Oblato gode della voce attiva e passiva purché non sia in punizione; discute in Assemblea sopra gli oggetti ammessi dall'Amministrazione ed ha voto definitivo.

Ha diritto di fare proposte, le quali saranno annotate nel relativo verbale perché l'Amministrazione ne deliberi sulle medesime.

Sono eletti a far parte delle varie cariche istituzionali della Confraternita.

I Sostenitori partecipano su indicazione dell'Amministrazione al raggiungimento degli obiettivi prefissi dai programmi ricreativi socio-culturali, partecipano a tutte le altre manifestazioni religiose, non vestono il sacco, partecipano alle elezioni, purché non in punizione, non possono essere eletti a far parte dell'Amministrazione della Confraternita.

Le Consorelle godono gli stessi diritti degli Oblati, organizzano propongono e progettano attività servizi e manifestazioni nell'ambito di quelle ammesse dalla Confraternita, esclusivamente previa approvazione dei relativi programmi da parte dell'Amministrazione.

Partecipano alle elezioni, purché non in punizione ma non possono essere elette a cariche amministrative.

#### Art. 10

Ai confratelli ed alle consorelle è concesso:

- a) il diritto di voto e di discussione nell'Assemblea, nei limiti di quanto disposto dall'Art.6 e 9;
- b) di godere dell'indulgenza di cui al diploma di aggregazione di quello di Roma;
- c) di avere una messa di requiem dopo la morte di ciascuno.

Inoltre tutti i confratelli e le consorelle debbono in aggiunta a quanto disposto dall'Art.10:

- osservare scrupolosamente lo statuto e le disposizioni emanate dalle autorità costituite in seno alla confraternita;
- tenere sempre ed ovunque una condotta morale e civile irreprensibile;
- disimpegnare gli eventuali servizi con diligenza e spirito di carità;
- provvedere regolarmente alla quota contributiva annuale;

Godono dei privilegi dettati dal diploma di aggregazione 1° Novembre 1820 a quella di Roma e di tutte le modifiche integrazioni ed innovazioni apportate da ulteriori aggregazioni e disposizioni Pontificie

#### Art. 11

I confratelli e le consorelle sono passibili delle seguenti sanzioni ad arbitrio del Priore:

- a) ammonizione, che consiste in un rimprovero verbale o scritto;
- b) sospensione (comunicata per iscritto);
- c) espulsione (comunicata per iscritto);

Contro i suddetti provvedimenti disciplinari, l'interessato potrà proporre ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Amministrazione che deciderà in via definitiva, salva ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Incorrono in tali sanzioni coloro i quali:

- a) trasgrediscono all'obbligo dell'obbedienza e del silenzio;
- b) prestano il vestiario per usi profani;
- c) nell'oratorio percuotano qualche fratello o sorella e non rispettano gli ordini dei superiori;
- d) rispondono al Priore od ai componenti dell'Amministrazione con improprie e villanie o rivelano affari della Confraternita;
- e) venga a mancare in qualsiasi momento di uno dei requisiti di cui all'Art.5;
- f) qualora nonostante fraterni e ripetuti richiami persistono nella violazione dei doveri di Confratello o di Consorella;
- g) siano morosi nei pagamenti dei contributi da un anno, possono però essere riammessi se si mettono in regola con il pagamento delle quote arretrate;
- h) per tre volte nell'anno, e senza giustificato motivo, non partecipa alle assemblee statutarie.

L'espulsione implica la contemporanea perdita del diritto, sia spirituale che sociale verso la Confraternita.

L'espulsione potrà essere revocata ove siano venute a cessare le cause della espulsione stessa, previa nuova domanda da

presentarsi ai sensi dell'Art.5 in caso di riammissione, l'Amministrazione decidesse conferire tutti i diritti precedenti.

#### Art 12

Sono organi della Confraternita:

- a) Il Priore;
- b) l'Assemblea Generale;
- c) l'Amministrazione.

#### Art. 13

L'Assemblea generale dei confratelli e delle consorelle si compone di tutti gli appartenenti al sodalizio, non soggetti ad alcuna delle motivazioni sopra riportate che ne impediscono la partecipazione, esclusi i Novizi, ed è presieduta dal Priore o da chi ne fa le veci.

Spetta ad essa:

- a) Ratificare o no le deliberazioni sull'ammissione o sull'espulsione dei confratelli e delle consorelle;
- b) nominare l'Amministrazione;
- c) nominare due revisori dei conti;
- d) nominare i due probiviri;
- e) approvare i bilanci ed i conti predisposti d'Amministrazione;
- f) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere;
- g) deliberare sulla modifica del presente statuto;
- h) deliberare sulla trasformazione del patrimonio;
- i) ratificare la deliberazione dell'Amministrazione sulla quota annua di contributo e degli eventuali esoneri;
- l) nominare il Segretario di cui all'Art.27;
- m) approvare i progetti preliminari dei lavori e delle opere dei legati che amministra;
- n) ratificare i progetti delle manifestazioni ricreative socio-culturali approvate dall'Amministrazione.

#### Art. 14

Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie, la prime hanno luogo in Gennaio ed in settembre, per l'approvazione del conto e del bilancio; le altre qualora lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da un decimo dei Confratelli aventi diritto al voto, sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore o da chi ne fa le veci, e comunicato ai confratelli ed alle consorelle insieme all'ordine del giorno almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

#### Art. 15

Affinché l'Assemblea sia valida occorre:

- a) che sia stata convocata dal Priore con la stretta osservanza delle norme di cui al precedente Art. 14;
- b) che in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno dei confratelli e delle consorelle che hanno diritto al voto;
- c) che in seconda convocazione trascorsa una ora dall'orario previsto, i presenti, quanti essi siano superino almeno il doppio più uno del numero dei componenti l'Amministrazione.

#### Art. 16

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, hanno sempre luogo i voti segreti quando si tratta questioni concernenti le persone, per l'elezione delle nuove cariche, per le variazioni al presente statuto, e quando i presenti la richiedono per acclamazione.

#### Art.17

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati, e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli argomenti trattati dall'Assemblea, essi debbono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluno dei Confratelli o delle Consorelle abbiano inteso spiegare e motivare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal Segretario, firmati da Lui e dal Priore o da chi ne fa le veci.

## CAPITOLO 3

### Dell'Amministrazione e Delle Adunanze Della Stessa

#### Art. 18

L'Amministrazione è l'organo di governo della Confraternita e nel quale risiede la suprema autorità e rappresentanza della medesima, viene eletta dall'Assemblea generale dei confratelli e delle consorelle.

Si compone :

- del Priore, che ne è il presidente ed il capo del sodalizio;
- di numero quattro membri, fra i quali sarà compresa una Consorella che di diritto sarà la Capogruppo delle Consorelle, in sua assenza sarà compreso a far parte dell'Amministrazione il primo dei Confratelli non eletti, se disponibile;
- tutti i componenti dell'Amministrazione devono appartenere alla confraternita, essere stati consacrati, ed aver raggiunto il 18° anno di età;
- Essi vengono eletti a scrutinio segreto dell'Assemblea generale dei Confratelli e delle consorelle ai sensi dell'art 13 lett. b) del presente statuto, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti senza interruzione, più di una volta;
- chi è nominato in surrogazione straordinaria sta e rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il surrogato ;terminato il quadriennio, l'Amministrazione rimane in carica per il disbrigo delle ordinaria amministrazione finché la nuova amministrazione non si sia insediata;
- tutti i membri dell'amministrazione prestano la loro opera gratuitamente ed anno voto consultivo e deliberativo.

#### Art. 19

Non possono esser nominati a far parte dell'Amministrazione della Confraternita(e se già eletti decadono dalla carica) coloro i quali incorrono in una delle cause di incompatibilità o di incapacità previste dalle vigenti leggi, o successive norme e regolamenti nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione e degli statuti, non possono far parte della Congregazione di Carità:



- a) chi abbia lite vertente con l'amministrazione o congregazione o abbia debiti liquidi verso essa o sia in mora di pagamento; nei casi di esercizio di azione popolare si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegato domande ed eccezioni, principali o adesioni che nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministrazione;

#### Art.20

In caso di assenza o di impedimento del Priore ne fa le veci il componente più anziano di età presente alla riunione il quale assolve alle funzioni di Priore limitatamente ed esclusivamente per ogni riunione per la quale necessita la sostituzione dell'Amministrazione.

#### Art.21

Le attribuzioni dell'Amministrazione sono le seguenti:

- a) proporre l'ammissione dei confratelli e delle consorelle;
- b) ratificare le sanzioni irrogate dal Priore, ed esaminare i ricorsi presentati, avverso tali sanzioni;
- c) concedere ed assegnare eventuali premi;
- d) creare e sorvegliare eventuali commissioni ed opere speciali che dipendono dalla Confraternita;
- e) ricercare presso la competente autorità Ecclesiastica il benessere sul nominativo del Sacerdote che vorrà assumere l'incarico di Cappellano;
- f) compilare l'ordine del giorno da discutere in Assemblea;
- g) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- h) provvedere all'amministrazione dei beni della Confraternita ed alla erogazione delle rendite;
- i) formare i regolamenti di amministrazione, atti di convenzioni e di servizi;
- j) dare incarichi professionali ed approvare i progetti esecutivi di opere di lavori interessanti il patrimonio immobiliare della Confraternita, secondo i dettami dei progetti preliminari approvati dall'Assemblea Generale;
- k) approva i progetti di tutte quelle attività e manifestazioni ricreative e socio-culturali programmate previa ratifica dell'Assemblea;
- l) individuare l'Oblato più anziano di età per le operazioni di sostituzione del Priore di cui all'Art. 20;
- m) nomina il Mazziere di cui all'Art. 32.

#### Art. 22

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno quattro volte l'anno nei giorni determinati dal Priore. Le altre lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda scritta da almeno la metà più uno dei componenti l'Amministrazione, sia per disposizione dell'autorità governativa. L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore o da chi ne fa le veci, e comunicato ai componenti l'Amministrazione insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

#### Art. 23

Le deliberazioni dell'amministrazione devono esser prese con l'intervento della metà più uno dei componenti della medesima ed

adotta col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### Art. 24

Le votazioni si fanno per appello nominale, a maggioranza assoluta e a voti segreti ; hanno luogo le votazioni segrete quanto si tratta di questioni concernenti le persone e quando se ne rende necessario.

#### Art. 25

I processi verbali delle deliberazioni devono esser motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute interne ai singoli oggetti trattati. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare e motivare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da lui e dal Priore.

## CAPITOLO 4

### Del Priore

#### Art. 26

Il Priore è il capo ed il rappresentante legale della Confraternita. Spetta al Priore:

- a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita di fronte ai confratelli ed alle consorelle, ai terzi ed a qualunque autorità costituita;
- b) curare la spedizione degli avvisi per la convocazione dell'assemblea generale dei confratelli e delle consorelle, e dell'amministrazione, presiedere e dirigere le adunanze medesime e firmare i relativi verbali;
- c) esporre all'assemblea generale il resoconto morale del sodalizio e i bilanci;
- d) riunire l'amministrazione secondo quanto previsto dall'Art.22, compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza nell'interesse della Confraternita salva ratifica dell'amministrazione;
- e) vigilare sull'osservanza dei capitoli del presente statuto, provvedendo anche ad irrorare le sanzioni previste;
- f) proporre di concedere in caso di urgenza sussidi straordinari a fratelli consorelle indigenti ed infermi o ad altri per particolari condizioni;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'amministrazione e dell'assemblea;
- h) redigere la corrispondenza ufficiale firmarla;
- i) sospendere in caso di urgenza o per valide ragioni gli impiegati e i salariati e riferirne all'amministrazione nella prima adunanza;
- l) curare congiuntamente al Segretario la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili della Confraternita dei quali è consegnatario;

- m) prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatori reclamate dal bisogno ed informare con urgenza l'Amministrazione;
- n) adottare ogni misura e provvedimento non contemplato nei presenti capitoli salva sempre ratifica da parte dell'Amministrazione e dell'Assemblea Generale;
- o) firmare i mandati di pagamento e di incasso compilati e firmasti dal Segretario;
- p) il Priore può essere rieletto ogni qualvolta nell'elezione, l'Assemblea si esprime favorevolmente con la maggioranza assoluta di voti, dei Confratelli ammessi al diritto di voto;
- q) la volontà di dimissione del Priore, sono indirizzate all'Assemblea Generale, a mani del Confratello Oblato più anziano di età, nominato dall'Amministrazione appena insediata; da questa discusse ed inviate alla ratifica o meno dell'Assemblea Generale;
- r) le definitive dimissioni del Priore comporteranno il completo scioglimento di tutti gli organismi delle cariche elette, ad eccezione dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dello stesso Oblato che farà le veci del Priore per lo svolgimento delle ordinarie mansioni, e provvede ad indire nuove elezioni almeno per la prima riunione Assembleare ordinaria.

#### Del Segretario

##### Art. 27

Il Segretario che viene eletto dall'Assemblea Generale al di fuori dei componenti dell'Amministrazione, provvede ad inviare gli inviti per le adunanze dell'Amministrazione e dell'Assemblea Generale e ne redige i verbali.

Tiene la corrispondenza ordina e custodisce l'archivio.

Appone la sua firma in ogni atto della Confraternita ed in tutto ciò che viene esposto al pubblico. Il Segretario funge anche da Tesoriere tiene la cassa per conto della Confraternita da effettuarsi con mandati e reversali come indicato nella lettera o) dell'art. 26, firmati congiuntamente al Priore; tiene altresì in perfetta regola l'Amministrazione, il libro di cassa, a continua disposizione del Priore e dell'Amministrazione.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non muniti della firma del Priore. Il servizio di tesoreria può essere affidato dall'Assemblea Generale ad un istituto di credito cittadino; nel qual caso fra la Confraternita e l'Istituto di Credito prescelto verranno presi opportuni accordi con la stipula di regolare convenzione, per il disimpegno del servizio di cassa, nessuno può disporre di capitali e denari per qualsiasi attività della Confraternita, se non secondo quanto stabilito dall'Art. 26 lettera o, ogni spesa effettuata da qualsiasi componente la Confraternita, s'intende eseguita a propria responsabilità, e con l'anticipo personale delle somme necessarie, sino, a richiesta, al riconoscimento dell'utilità delle spesa da parte degli organi competenti.

Il Segretario dura in carica quanto l'Amministrazione in cui viene eletto, può essere rieletto senza limiti, secondo le disposizioni di cui al punto p) dell'Art.26.

Nell'Amministrazione non ha diritto di voto ma di valenza giuridica nelle determinazioni sia dell'Amministrazione stessa che dell'Assemblea, nella quale ha anche il diritto di voto.

Non potrà essere eletto a Segretario un qualsiasi parente del Priore neo eletto.

## Collegio dei Revisori dei Conti

### Art. 28

I revisori dei Conti in numero di 2 sono nominati dall'Assemblea Generale, durano in carica quattro anni, non decadono con il decadere dell'Amministrazione, ma restano in carica sino all'insediamento del nuovo Collegio, sono rieleggibili senza limiti, secondo quanto disposto dal punto p) dell'Art. 26.

Provvedono al controllo ed alla verifica di tutti gli atti contabili in qualsiasi momento, obbligatoriamente la chiusura dell'esercizio finanziario, esprimono giudizi e valutazioni sulle operazioni patrimoniali dell'Ente ne sottoscrivono le determinazioni in segno di accettazione o le rimandano all'Assemblea Generale con specifica e dettagliata motivazione.

Partecipano alle riunioni Assembleari con tutti i diritti spettanti, possono presenziare anche alle riunioni dell'Amministrazione senza diritto di voto.

### Del Capo Gruppo Consorelle

#### Art. 29

Il Capogruppo delle Consorelle nominato mediante elezioni fra le Consorelle stesse, fa parte di diritto dell'Amministrazione, mediante atto di ratifica da parte della nuova Amministrazione soprintende su ogni servizio affidato alle consorelle, ne curerà la perfetta riuscita, riferendone sistematicamente l'andamento alla stessa Amministrazione, dura in carica fino alla durata dell'Amministrazione che ne ha ratificato la nomina.

### Del Collegio dei Probiviri

#### Art. 30

In numero di due nominati dall'Assemblea Generale si occuperanno insieme al Mazziere, quale informatore, di tutte quelle attività di lite o di controversie che potrebbero insorgere fra Confratelli e/o organi della Confraternita, salva la eventuale e se necessaria ratifica del Consiglio o Dell'Assemblea.

Durano in carica quattro anni non decadono con il decadere dell'Amministrazione ove sono stati eletti, ma restano in carica sino all'insediamento del nuovo collegio, sono rieleggibili senza limiti, secondo quanto disposto al punto p) dell'Art.26.

### Del Cappellano

#### Art. 31

Il Cappellano è un Sacerdote chiamato dall'Amministrazione, con il benessere della competente autorità ecclesiastica ad esso è affidato il servizio a l'assistenza religiosa della Confraternita.

In ordine al sacro ministero è disciplinato dalle leggi canoniche.

In quanto speciali mansioni per conto della Confraternita dipende direttamente dal Priore e da esso solo riceve eventuali disposizioni. Per altre funzioni religiose diverse da quelle di Statuto o in assenza, può essere chiamato dal Priore, ad officiare, altro Sacerdote.

Non percepisce compenso alcuno, se non il ricavato delle offerte ottenuto durante le manifestazioni ufficiate e secondo criteri di volta in volta stabiliti dall'Assemblea Generale.

Del Mazziere

#### Art.32

Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti l'Amministrazione e non ha limiti di incarico nel tempo. Ha il compito di vigilare sulla regolarità del vestiario dei confratelli e delle consorelle, cura e dirige con la mazza le processioni istruisce i Novizi alla vita della Confraternita, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti, nonché al recapito e/o alla spedizione della corrispondenza che le sarà inoltrata dal Segretario e dal Priore ed assolve a tutte quelle mansioni dagli stessi richieste. Cura e predispone locali e suppellettili necessari per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. In caso di sua assenza viene occasionalmente surrogato da un confratello designato dal Priore, e ratificato dal Consiglio alla prima utile riunione.

## CAPITOLO 5

Della Surroga

#### Art. 33

Ogni membro eletto in caso di cessazione dell'incarico ricevuto, per dimissioni o per causa di morte, viene surrogato con altro Confratello che segue in ordine di voti secondo l'elezione svolta, in mancanza, provvedendo alla nomina mediante stesso procedimento di come era stato eletto il surrogante.

Le dimissioni o cessazione del Priore comportano la cessazione delle cariche di tutti gli eletti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi metodo, con esclusione dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Elezione del Priore e degli Ufficiali

#### Art.34

L'elezione del Priore è fatta dall'Assemblea Generale sulla base di una terna di oblati dichiaratisi disponibili ad essere eletti, il Priore potrà essere rieletto ogni qualvolta si rende disponibile e secondo quanto disposto dall'Art.26 punto p) in ogni caso la sua nuova disponibilità è di prelazione sulle disponibilità degli altri Oblati.

L'Amministrazione uscente provvederà con largo anticipo a nominare tre Confratelli Oblati (Commissione) oltre al Segretario per esperire tutte le operazioni di voto, essa provvederà a scrivere i nomi dei tre candidati alla carica di Priore, che saranno messi davanti ad un bossolo avente tre buche, ogni Confratello avente diritto di voto, uno dopo l'altro, compresi i tre candidati andrà al bossolo, e mettendo la mano a pugno chiuso in tutte le buche, lascerà cadere il proprio voto sulla buca del candidato prescelto; voto, costituito da un simbolo allo scopo realizzato e conosciuto solo dal Segretario sino al momento dell'elezione ; fatto lo spoglio rimarrà eletto chi avrà riportato maggioranza di voti, a parità di voti sarà eletto colui avente maggiore età di appartenenza alla Confraternita.

Art. 35

Gli Ufficiali saranno votati fra tutti gli Oblati che godono di tali diritti, essi si costituiscono in numero di tre facenti parte dell'Amministrazione, di due quali Revisori dei Conti, di due quali Probiviri, e del Segretario.

La Commissione in sede di nomina della terna elettiva del Priore, stilerà un elenco di tutti gli Oblati, con a fianco tante colonne quante sono le cariche da eleggere - ogni confratello potrà esprimere una sola preferenza per ogni carica con l'apposizione di una croce sulla colonna rispondente la carica, e sul rigo del nominativo prescelto; non è ammessa l'espressione del voto attraverso missiva esterna, se non mediante delega ad altro Confratello, delega autorizzata dalla Commissione prima dell'apertura delle consultazioni, ogni Confratello non potrà disporre di più di una delega; fatto lo spoglio saranno eletti coloro che avranno riportato maggiori preferenze - in caso di rinuncia dell'eletto, subentrerà colui che di seguito avrà riportato maggiori preferenze, e così di seguito, anche se avrà riportato una sola preferenza, non raggiungendo tale condizione, si procederà a nuova elezione per le cariche non coperte fra tutti quelli non eletti, anche con i voti di questi - in caso di parità di preferenze sarà eletto colui avente maggiore età di appartenenza alla Confraternita.

Art.36

E' ammessa la presentazione e la votazione di ogni lista da chiunque presentata, a condizione che la stessa contenga tutte le cariche istituzionali previste dal presente statuto, ed i componenti siano nelle condizioni di eleggibilità.

Art.37

Per l'Amministrazione e la contabilità della Confraternita, sono applicabili oltre alle succitate disposizioni, la legge Regionale n.48 del 13/4/1995 ed in particolare, in ordine all'iscrizione nel Registro Regionale ai sensi dell'Art.3 della legge 266; alle disposizioni di cui al D.L. 4/12/1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto organizzazione ONLUS.

Art. 38

I contenuti del presente Statuto, entreranno in vigore subito dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale. ed ogni adunanza o riunione dovrà essere aperta o chiusa con la preghiera di rito: Pater Nostro ed invocazione al Sacro Cuore di Gesù.

Il Priore  
Petrelli Giovanni

Il Segretario  
Cozzoni Levidio